

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 29.12.2016

Oggetto: DETERMINAZIONI CONFERMATIVE DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ BRONI-STRADELLA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO IL MODELLO HOUSE PROVIDING.

L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sede delle adunanze consiliari del Comune di San Damiano al Colle, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

	Presente	Assente
VERCESI Cesarino Giuliano	X	
RICCARDI Elena	X	
DACREMA Monica		X
FUGAZZA Romina	X	
BRANDOLINI Paola	X	
SFORZA Emanuela Maria	X	
ZECCHIN Manuela	X	
	Totale presenti: 6	Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE.

Il Presidente Sig. VERCESI Cesarino Giuliano, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONI CONFERMATIVE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BRONI-STRADELLA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL MODELLO HOUSE PROVIDING.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 10/12/1993 con cui il Comune si e' determinato alla partecipazione in Broni Stradella S.p.A.;

RICHIAMATI i successivi atti sempre confermativi delle scelte operate dal Comune;

CONSIDERATO CHE:

- Broni Stradella S.p.A. è Società che e' stata costituita e partecipata a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio di Broni e Stradella di cui il Comune di Stradella era consorziato e cui già aveva affidato il servizio di igiene ambientale, e successivamente aperta, in conformità all'ordinamento interno e comunitario, all'ingresso di soci privati selezionati, nel 1999, con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 157/95 per la selezione di soggetti qualificati e per l'espletamento, tra gli altri, e nondimeno, significativamente, dei servizi di igiene urbana;
- Broni Stradella S.p.A. e' stata ed è perciò legittimata e titolata (come peraltro indagato ed espressamente riconosciuto anche in puntuali precedenti giurisprudenziali, e, per tutti, si confronti Consiglio di Stato, Sentenza n. 4862/07), senza soluzione di continuità, alla conservazione dell'affidamento del servizio fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci, tra i quali il Comune di Stradella, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi, e ciò al di là della regolamentazione di dettaglio ed operativa che ciascun Comune ha concordato o concorderà con la Società medesima;
- Broni Stradella S.p.A., poi, nel tempo, in coerenza con la ripartizione organizzativa interna si e' comunque strutturata, con risorse materiali ed umane proprie, in funzione dell'erogazione in via diretta dei servizi ambientali, ad eccezione di limitati segmenti per cui si e' avvalsa e si avvale di soggetti terzi;
- Anche per ciò, i Comuni Soci, titolari complessivamente della partecipazione di maggioranza, tra i quali il Comune di San Damiano al Colle si sono

determinati e conseguentemente hanno impartito alla Società controllata l'indirizzo di modificare la propria struttura e la propria organizzazione al fine di mutare il modello gestionale di erogazione del servizio, con il passaggio dal modulo del partenariato pubblico-privato a quello *in house providing* nella perdurante ottica della valorizzazione di asset ritenuto strategico;

- E ciò nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella S.p.A., costituito dalla scelta condivisa operata dagli Enti Soci di gestire i servizi a mezzo della Società partecipata ed in funzione della sua conservazione ed implementazione nella prospettiva di una gestione pubblica d'ambito come già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la delibera consiliare n. 17/2015, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, e segnatamente con l'art. 3 bis del DL 138/2011, che impone gestioni sovra comunali, come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, Sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016);

DATO ATTO CHE il predetto indirizzo è stato fatto proprio ed ottemperato da Broni Stradella S.p.A. che, con l'espressa condivisione dei Comuni Soci, tra cui il Comune di San Damiano al Colle resa nelle competenti sedute assembleari:

- ha mutato la composizione della compagine societaria con il recesso del Socio Privato in conseguenza del determinato mutamento organizzativo e della missione della Società, e pertanto con la integrale e sostanziale pubblicizzazione della compagine.
- ha mutato la propria organizzazione e disciplina statutaria (v. allegato Statuto e scheda Soci) garantendo il rapporto interorganico e di controllo da parte dei Comuni Soci in coerenza con i principi ed i requisiti di ascendenza comunitaria richiesti per la forma di gestione *in house providing*, in quanto:
 - e' stato consacrato il principio che la Società e' soggetta all'indirizzo ed al controllo degli Enti Pubblici Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui i medesimi sono portatori (articolo 1);
 - e' stato individuato un oggetto sociale preminente, gestione in via diretta di servizi pubblici locali, tra cui il servizio di igiene urbana, e con il conseguente e coerente vincolo, in ogni caso, a realizzare la propria attività per conto degli Enti Locali Soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo;
 - e' stato garantito il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Società, in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche

di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati, e ciò attraverso, rispettivamente:

- l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
- l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo Statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (artt. 17-19);
- la limitazione dei poteri decisionali del Consiglio di Amministrazione, sottoposto altresì a stringenti obblighi di informazione ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo da parte degli Enti Locali Soci (art. 13);
- l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, del diritto di veto, sia in sede Assembleare, che in seno al Comitato di Controllo Analogo (artt. 12 e 18), sulle decisioni attinenti la gestione dei servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento, e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero

secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Ciò, per quanto qui rileva, con definitiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale;

- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali a regime e' rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalita' questa che e' gia' stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

CONSIDERATO CHE la riorganizzazione di Broni Stradella Spa è avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equiordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico e in house providing), e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella SpA, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci (tra i quali Comune di San Damiano al Colle) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

RILEVATO PERTANTO CHE, seppur in quadro normativo in continua evoluzione ed oggetto di interpretazioni non certo univoche, la conferma del modulo gestionale del servizio prescelto, a mezzo di Broni Stradella Spa conformata al modello *in house*:

- è coerente e va proprio nel senso auspicato dal riquadro normativo di riferimento, ivi compresa la disciplina a regime che impone gestioni sovra comunali come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016), anticipate proprio dalla valorizzazione di un modello pluripartecipato già in essere, com'è, nel

caso, Broni Stradella Spa;

- è coerente con quanto prefigurato dell'Amministrazione Provinciale con citata delibera consiliare n. 17/2015 ovverosia con una gestione pubblica d'Ambito del servizio di igiene urbana con aggregazione sinergica dei Gestori pubblici operanti nel Bacino provinciale.

SOTTOLINEATO CHE una differente opzione gestionale (gara o società mista con socio operativo) apparirebbe del resto meno coerente rispetto a quella prescelta solchè si abbia riguardo:

- alla scelta già a suo tempo operata dal Comune di San Damiano al Colle, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, tra cui quello di igiene urbana, a mezzo della partecipata Broni Stradella Spa, ed apparendo irragionevole, e fors'anche in conflitto di interessi, il depauperamento di Società cui i Soci, come noto, sono legati da contratto sociale con le correlate obbligazioni di agevolare il conseguimento delle finalità statutarie, e consapevoli pertanto che la sottrazione dei servizi priverebbe la medesima di risorse che rappresentano patrimonio comune di tutti i Comuni Soci;
- all'approccio unitario prefigurato dalla normativa statale, che, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, richiede a regime la perimetrazione, da parte delle Regioni, di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensioni di norma non inferiori almeno a quella del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché l'istituzione di corrispondenti enti di governo cui demandare le funzioni di organizzazione dei servizi, compreso quello dei rifiuti, anche mediante la scelta della forma di gestione;
- alla correlata ed attuale fase transitoria, essendo oggi ignote quali possano essere le coordinate economiche e temporali capaci di coniugarsi con quelle che saranno le scelte gestionali che verranno attuate con il sistema d'Ambito in funzione del perseguimento dei migliori obiettivi di economicità ed efficienza gestionale, il che peraltro renderebbe una scelta alternativa di dubbia attuabilità per l'assenza di soggetti astrattamente interessati in mancanza di certezze sulla durata e sulle condizioni economiche dell'affidamento.

Tutto ciò fermo e pregiudiziale in ogni caso la previa valutazione di congruità e convenienza della scelta gestionale operata, come risultante nella Relazione di cui art. 34, comma 20 del DL 179/2012 di seguito espressamente richiamata ed allegata.

VISTA la Relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 allegata che dimostra e conferma la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, motivando la scelta anche sotto il profilo dell'efficienza gestionale e dell'economicità.

EVIDENZIATO che i programmi sui quali il Comune e la Società si stanno già confrontando sono allo studio per quel che riguarda il potenziamento della raccolta differenziata e che è in corso la fase sperimentale della raccolta "porta a porta";

EVIDENZIATO che l'attuazione delle predette scelte comporta investimenti sia sotto il profilo strumentale sia sotto il profilo riorganizzativo che non possono essere riassorbiti se non in un arco temporale medio lungo e comunque in non meno di 15 anni perché gli investimenti possano essere interamente ammortizzati e la riorganizzazione possa essere tradotta pienamente in recupero di produttività;

RITENUTA pertanto la sostenibilità giuridica e la convenienza nonché l'opportunità, oltre che la rispondenza al pubblico interesse, della conferma in via ricognitiva, dell'attuale modalità di gestione del servizio rifiuti purché con le previsioni convenzionali necessarie.

VISTI i pareri

VISTI

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm..;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm.;
- Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità.

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
- di confermare l'affidamento del servizio di gestione rifiuti secondo il

modello *in house providing* a favore di Broni Stradella Spa secondo il mutato assetto sociale ed organizzativo, recependo a tal fine ed in allegato la relativa documentazione:

- Statuto Broni Stradella spa
 - Relazione sui servizi pubblici locali in house del comune di San Damiano al Colle relazione tecnico-amministrativa - (rif, commi 20, 21 - art. 34 dl. 179/2012 e s.m.i.);
 - Allegato 1 alla relazione tecnico-amministrativa;
 - Piano finanziario 2016;
 - Schema contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
 - Disciplinare tecnico allegato allo schema di contratto,
 - Scheda della Partecipazione azionaria della Broni Stradella Spa;
- di approvare contestualmente lo schema di Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
 - di demandare agli Organi ed Uffici competenti l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.

Con separata votazione unanime;

Delibera

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

DISCIPLINARE TECNICO

Comune di San Damiano al Colle in persona di
i il quale dichiara di agire ai sensi del terzo comma dell'art. 107 comma 3 D. LGS, 18
agosto 2000 n. 267 , esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, che
Egli rappresenta
in seguito brevemente indicato come " comune" ;

E

Broni – Stradella S. p.a., con sede in Stradella, Via Cavour, 28 Cod. Fiscale e P. Iva
01599690185, iscritta nel registro delle Imprese di Pavia al n. 01599690185, Albo Gestori
Rifiuti al n. M0277 in persona [...]
In seguito brevemente indicata come "Broni – Stradella "

Premesso che

- a. il Comune, con delibera consiliare n. del ha confermato e riconosciuto Broni
Stradella, Società partecipata per la gestione di servizi pubblici locali secondo il
modello in house providing, come Soggetto titolare della gestione del Servizio di igiene
Urbana nel territorio comunale.
- b. il Comune con la medesima delibera consiliare ha approvato il Contratto per la
gestione del Servizio di Igiene Urbana e dei Servizi di Tutela Ambientale (in seguito "
Contratto") che, per quanto qui rileva, all'articolo 3 prevede che le articolazioni e
segmenti gestionali del servizio vengano più precisamente e dettagliatamente
regolamentati, anno per anno, in una Relazione/Disciplinare Tecnico.

Tanto premesso, e pertanto in attuazione del richiamato articolo 3 del Contratto, le parti,
come sopra rappresentante, di comune accordo convengono.

ART . 1 - SERVIZI GESTITI

1. il presente disciplina i rapporti fra il Comune e la Broni – Stradella S. p. A., in merito ai
sotto elencati servizi istituzionali di pubblica utilità, rivolti alla cittadinanza nel suo
complesso ed erogati dalla Broni – Stradella S. p. A. in forma indifferenziata rispetto
all'utenza finale. Come di seguito elencato, alcuni di tali servizi sono consolidati,
continuativi programmabili autonomamente della Broni – Stradella S. p. A. sulla base della
propria esperienza, pur nell'ambito degli indirizzi del Comune, espressi sulla scorta della
disciplina operativa di cui all'art. 1, comma 3.

Altri servizi, benché di natura istituzionale, hanno invece carattere occasionale e/o di
emergenza e Broni – Stradella S. p. A. ne garantirà il tempestivo svolgimento a seguito di
specificata richiesta del Comune e/o di altre Istruzioni preposte al governo delle emergenze.
Si riportano inoltre i servizi, che attualmente, pur rientrando in quelli istituzionali previsti
dallo Statuto della Broni – Stradella S. p. A sono ancora da regolare.

2. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili rispetto al
Comune di San Damiano al Colle:

A Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
A/1 - Rifiuti solidi urbani

- A/2 - Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci scaduti)
- A/3 - Raccolta differenziata vetro;
- A/4 - Raccolta differenziata multimateriale (ingombranti)
- A/5 - Raccolta differenziata carta e cartoni;
- A/6 - Raccolta differenziata batterie al piombo
- A/7 - Rifiuti speciali pericolosi

B Rapporti con l'utenza

- B/1 - Numero verde;

C Attività educative e formative

- C/ 1 – Educazione ambientale alla cittadinanza;

3. Fanno parte dei servizi istituzionali, occasionali, non programmabili:

D Servizi aree pubbliche speciali

- D/1 - Cimiteri limitatamente alla raccolta e trasporto rifiuti,
- D/2 - Discariche abusive su area pubbliche e private;
- D/3 - Rimozione rifiuti tossici e nocivi abbandonati;

E Interventi di risanamento ambientale in ogni loro fase

- E/1 - Piani speciali e interventi ambientali di bonifica;
- E/2 - Interventi in occasione di manifestazioni pubbliche (raduni, concerti, comizi, visite delegazioni esterne, ecc.) che comportino rilevanti interventi di interventi di installazione di specifiche attrezzature aggiuntive dedicate o interventi di rimozione /reinstallazione di attrezzature.

F Servizi di supporto alla protezione civile

- F/1 - Smaltimento e sgombero calcinacci da crolli;
- F/2 - Spurghi.

4. Fanno parte dei servizi istituzionali non regolati dal presente contratto:

- G - Servizi da regolare

5. Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, o l'attivazione dei servizi istituzionali previsti dallo Statuto ma non regolati dal presente contratto, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente accordo, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedono una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per il Comune .

6. La Società è comunque titolata ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi non regolati dal presente contratto, che rientrino nel proprio oggetto statutario e che non richiedano oneri aggiuntivi al Comune.

Al momento attuale i servizi rientranti nel presente comma svolti dalla Broni-Stradella S.p.A. sono i seguenti:

- H – Servizi a pagamento (c/terzi);
- H/1 – Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio;
- H/2 – Noleggio contenitori RSU;
- H/3 – Spurgo pozzi neri;
- H/4 – Spazzamento aree private;
- H/5 – Consulenze in campo ambientale;

ART. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Gli interventi specifici e le modalità di realizzazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 2 sono definiti dalla Broni-Stradella S.p.A. in modo autonomo, nel rispetto degli indirizzi del Comune espressi sulla scorta della disciplina operativa di cui all'art. 3 e in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in ordine alle modalità di affidamento a soggetti terzi alla Società, di servizi forniture e lavori.

In merito a detti servizi il Comune provvederà alla segnalazione di disservizi od esigenze di modifica dei programmi derivanti da valutazioni di propri organi o da comunicazioni ad essi pervenute da cittadini enti od associazioni.

I servizi di cui all' art. 1 comma 3 lettera E) sono servizi occasionali non programmabili e vengono effettuati dalla Broni-Stradella S.p.A., su espressa richiesta del Comune ed il costo viene quantificato di volta in volta.

2. Tali interventi dovranno essere posti in essere dalla Società di concerto con le autorità istituzionalmente preposte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente (Comune, Provincia, Regione, ASL, ARPA ecc.) Trattandosi di interventi di peculiare specificità e complessità tecnica la Società potrà ricorrere in qualunque fase dell'intervento a soggetti pubblici e privati esterni alla propria organizzazione aziendale nel rispetto della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale. Il costo verrà quantificato di volta in volta.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E PERSONALE IMPIEGATO

Il servizio oggi effettuato è il seguente:

- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani con l'utilizzo di n. 2 automezzi e n.3 unità di personale (2 autisti +1 raccoglitore) con la dislocazione sul territorio di cassonetti da lt. 1100 con frequenza di raccolta 1 volta la settimana;
- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti con l'utilizzo di n. 1 automezzo dotato di cassone scarrabile e n.1 unità di personale (1 autista) 1 settimana al mese + raccolta sul territorio rifiuti abbandonati e/o domiciliare a richiesta con 1 automezzo e di n. 1 unità di personale (autista) + conferimento diretto in piazzola da parte dei cittadini;
- Raccolta , trasporto e smaltimento di verde con utilizzo di n. 1 automezzo e di n. 1 unità di personale con frequenza da concordare da marzo a novembre + conferimento diretto in piazzola da parte dei cittadini;
- Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di contenitori in plastica per liquidi con utilizzo di n.1 automezzo e di n. 2 unità di personale (1 autista e 1 raccoglitore) con la dislocazione sul territorio di cassonetti da lt 2000 con frequenza da concordare ;

- Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di carta e cartone con utilizzo di n.1 automezzo e di n. 2 unità di personale (1 autista e 1 raccoglitore) con la dislocazione sul territorio di cassonetti dal lt. 2000 con frequenza da concordare ;
- Raccolta differenziata e avvio al recupero di vetro con utilizzo di n. 1 automezzo e di n. 1 unità di personale (1 autista) con la dislocazione sul territorio di campane da lt. 2000 con frequenza da concordare;
- Raccolta differenziata e avvio allo smaltimento di pile e accumulatori con utilizzo di n.1 automezzo e n. 1 unità di personale (1 autista) con la dislocazione sul territorio di contenitori frequenza da concordare;
- Raccolta differenziata e avvio allo smaltimento di farmaci scaduti con l'utilizzo di 1 automezzo e n. 1 unità di personale (1 autista) ritiro a domicilio a chiamata presso la farmacia;
- Raccolta, trasporto e smaltimento di RAEE con l'utilizzo di n. 1 automezzo e n.1 unità di personale (1 autista) per ritiro domiciliare a richiesta + raccolta rifiuti abbandonati+ conferimento diretto in piazzola da parte dei cittadini;

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti ingombranti raccolti vengono conferiti a cura della Broni-Stradella S.p.A. agli impianti di trattamento finale A2A di Corteolona (PV).
I rifiuti raccolti in modo differenziato vengono conferiti a cura della Broni-Stradella S.p.A. come di seguito:

Imballaggi in plastica COREPLA	MONTELLO di Bergamo Convenzione
Imballaggi in carta e cartone	CARTIERA RENO DE' MEDICI e Cartiera Fornaci – Milano – Convenzione COMIECO
Imballaggi in vetro Verde	Eurovetro – Origgio VA – Convenzione COREVE A2A di Corteolona (PV)
Accumulatori esausti e pile	CERAMINATI di Ferrera Erbognone (PV) Convenzione COBAT
Farmaci scaduti	Ecogroup srl – Settimo Milanese –
Imballaggi in legno	Cereda Ambrogio Como / GRUPPO SAVIOLA MORTARA Convenzione RILEGNO
Apparecchiature contenenti Clorofluorocarburi (frigoriferi)	SEVAL – COLICO Consorzio RAEE
Apparecchiature fuori uso	SEVAL – COLICO FERRAGAME SRL – BRONI CONSORZIO RAEE
Materiali ferrosi	GARELFI SNC di Alessandria
Imballaggi misti	Cereda Ambrogio Como
Sabbie	Ambiente e Risorse - Broni
Pneumatici fuori uso	Cereda Ambrogio Como
Olii alimentari usati	Salmoiraghi - Varese

ARTICOLO 4 – MEZZI

I mezzi prevalentemente utilizzati sono i seguenti oltre ad altri del parco macchine della Società nel caso di necessaria sostituzione o integrazione

Macchine spazzatrici:

<i>Tipologia</i>	<i>Quantità</i>
SPAZZATRICE BUCHER	1
SPAZZATRICE BUCHER GUYER	1

Automezzi:

<i>Tipologia</i>	<i>Quantità</i>
Automezzo IVECO 190 Mono operatore	2
Automezzo IVECO Magirus 190	1
Automezzo FIAT 175	1
Automezzo FIAT 180	1
Automezzo FIAT 150	1
Automezzo FIAT 160	1
Automezzo FIAT Daily	2
Automezzo FIAT 100 lavacassonetti	1
Automezzo IVECO Magirus 260 dotato di gru	1
IVECO PER RACCOLTA UMIDO	1

ARTICOLO 5 – VARIAZIONE DEI SERVIZI

Broni Stradella si obbliga al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Contratto di Servizio e di quelle attuative ed esecutive di cui al presente Disciplinare Tecnico con conseguente e correlato divieto assoluto per il Gestore di variazione delle modalità di esecuzione del servizio salvo motivate esigenze tecnico-operative e previa espressa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI PERIODICI

Senza esonero alcuno da responsabilità di Broni Stradella e senza che pertanto il Comune possa in nessun modo e in nessun caso essere ritenuto responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, il Comune proterà:

- Verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei:
- Conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, visite ed ispezioni da parte dei propri funzionari, cui Broni Stradella dovrà acconsentire, previo opportuno preavviso onde consentire la partecipazione di un incaricato in rappresentanza della Società.
- Per riconosciute situazioni di inadempienza agli obblighi assunti da parte di Broni Stradella SpA, l'Organo Tecnico si impegnerà a compiere tentativo di risoluzione così come previsto dal contratto di servizio .

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Oltre a quant'altro già previsto nel Contratto di Servizio e nel presente Disciplinare Tecnico, Broni Stradella è obbligata ed è responsabile in via esclusiva quale esecutore del servizio e/o comunque garante:

- dell'osservanza, da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme in ogni tempo vigenti, nonché dalle prescrizioni delle Autorità e degli Enti competenti anche in materia di ordine pubblico, nonché delle ordinarie regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;
- dei sinistri ed infortuni, dei danni diretti e materiali di qualsiasi natura causati dalle sue attività, per fatto del proprio personale e non, e comunque di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione del Contratto:

Broni Stradella risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ARTICOLO 8 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Contratto di servizio, nonché delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Aut. 1

CITTA'	POPOLAZIONE	Q.TA ANNUE RIFIUTI KG	COSTI	COSTO/KG	COSTO/ABIT. KMQ	COSTO SPAZZAMENTO		GESTORE	TIPO
						PER KMQ	PER ABITANTE		
BRONI									
	9384	5.564,438	944.190	0,17	143,63	20,87	5.447,29	BRONI STRADELLA SPA	MISTO
		COSTI TOTALI	1.347.827						
		COSTO SPAZZAMENTO STRADE	113.685						12,11
VIGHERA									
	39400	22.855.737	4.167.831	0,18	164,97	63,28	10.690,01	ASM	IN HOUSE
		COSTI TOTALI	6.500.000						
		COSTO SPAZZAMENTO STRADE	676.464						17,17
ROZZANO									
	42593	14.989.000	3.390.000	0,23	187,99			AMA ROZZANO	MISTO
		COSTI TOTALI	8.006.870						
		COSTO SPAZZAMENTO STRADE	1.491.000			12,31	121.121,04		35,01
PAVIA									
	72205	37.441.350	6.817.476	0,18	178,47	62,86	38.529,26	ASM PAVIA	IN HOUSE
		COSTI TOTALI	12.886.713						
		COSTO SPAZZAMENTO STRADE	2.421.949						33,54
TORTONA									
	27437	18.472.000	3.920.679	0,21	221,69	99,66	7.697,29	ASMT	IN HOUSE
		COSTI TOTALI	6.082.634						
		COSTO SPAZZAMENTO STRADE	767.112						27,96
STRADELLA									
	11622	7500000	1.187.959	0,15	160,75	18,77	19.853,00	B-S.p.A. in house	32,00
		Costi totali	1.868.417						
		Costo spazzamento	372.657						

-----ALLEGATO "B" AL N. 12.506 DI RACCOLTA-----

-----STATUTO DELLA SOCIETA' "BRONI STRADELLA SPA"-----

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----

1.1. E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione-----

-----"BRONI STRADELLA SPA"-----

1.2 La società, con prevalenza assoluta di capitale pubblico, opera in conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario ed interno, per la configurazione e strutturazione del modello cosiddetto in house providing quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali.-----

1.3 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunti degli Enti Pubblici Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi.--

1.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti, ed assume ogni necessaria iniziativa al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing.-----

ART. 2 - SEDE-----

2.1 La Società ha sede in Stadella (PV).-----

2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di costituire filiali, agenzie o rappresentanze e/o sopprimerle in conformità alla normativa vigente ed applicabile.-----

2.3 La rappresentanza legale della Società è del Presidente, salva la nomina di un Consigliere Delegato in conformità al presente Statuto. e alla normativa vigente ed applicabile.---

ART. 3 - OGGETTO-----

3.1 La Società ha come oggetto sociale, in via prevalente e preminente, l'attività di organizzazione, gestione ed esecuzione, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate anche congiuntamente ad altri Enti locali e/o collegate o comunque partecipate, di servizi pubblici locali e le attività ad essi connesse e complementari affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano.-----

3.2 A titolo esemplificativo la Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:-----
attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;-----

attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; -----

servizi territoriali a rete ivi compreso, ove consentito e nelle forme previste dall'ordinamento, il servizio di distribuzione gas;-----

attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate, ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, conferite o realizzate dalla Società direttamente, o anche da terzi, ma comunque in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.-----

3.3 I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

3.4 La Società può detenere la proprietà di reti, impianti, dotazioni relativi ai servizi ed alle attività da essa espletati compatibilmente con la normativa vigente, nonché in conformità ai contratti di servizio che ne disciplinano, compatibilmente con l'ordinamento, regole ed oneri.-----

3.5 La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa ai precedenti commi, nonché compiere tutte le operazioni che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine, e comunque nei limiti imposti in ogni tempo dall'ordinamento vigente e dai successivi commi 3.6 e 3.7 e non quale attività prevalente:-----

potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale; -----

potrà compiere operazione di carattere commerciale industriale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario, nonché concedere avalli, fidejussioni e garanzie; potrà partecipare a gare d'appalto anche eventualmente in associazione con altre imprese, nonché svolgere tutte le attività connesse ai servizi predetti e funzionali al perseguimento di propri fini sociali, così come potrà assumere la gestione di impianti e/o servizi inerenti l'oggetto sociale;- potrà svolgere ogni altra attività affidata dagli Enti Locali Soci purché ciò non snaturi il modello in house providing ed in ogni caso con obbligo, occorrendo, di tempestiva riorganizzazione societaria nel caso in cui tali attività divenissero incompatibili con il predetto modello.-----

3.6 Le operazioni ed attività connesse e complementari indicate al precedente punto 3.5. potranno essere svolte dalla Società nei limiti imposti in ogni tempo dall'ordinamento e purché non pregiudichino in alcun modo il preminente, efficiente ed economico espletamento dei servizi indicati in via esemplificativa al punto 3.2 del presente articolo a favore

dei Comuni Soci e delle rispettive comunità di riferimento e non snaturino il modello in house providing.-----

3.7 La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli Enti Locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, ferme restando in ogni caso le obbligazioni già assunte dalla Società anteriormente alla modifica statutaria che ha introdotto la presente previsione.-----

3.8 Nell'ambito della sua attività la Società si impegna a perseguire principi e valori etici e morali, evitando rapporti con operatori ed imprese che in qualche modo siano collegabili con attività non moralmente ed eticamente compatibili. Essa privilegerà ed incentiverà rapporti con operatori che svolgano attività aventi ad obiettivo la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana. La stessa società potrà compiere tutte le attività connesse e strettamente strumentali a quelle innanzi indicate anche se consistenti in attività finanziarie e relative a valori mobiliari escluso in ogni caso lo svolgimento di tali attività verso il pubblico e comunque in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.-----

ART. 4 - DURATA-----

4.1 La Società ha durata fino al trentun dicembre duemilasessanta (31/12/2060). La sua durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

4.2 Essa potrà essere sciolta prima della scadenza per le cause e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

ART. 5 - SOCI -----

5.1 Sono Soci fondatori della Società i Comuni che abbiano deliberato la sua costituzione partecipando al primo atto costitutivo.-----

5.2 Potranno entrare a far parte della Società soltanto Enti Pubblici Locali per l'affidamento di servizi pubblici alla Società, in conformità al presente Statuto ed al contratto di servizio che i soci devono obbligatoriamente sottoscrivere; nonché società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente di servizi pubblici locali ed in connessione ad essi.-----

5.3 L'ammissione potrà avvenire, previa domanda scritta, con deliberazione dell'Assemblea che abbia ottenuto la maggioranza assoluta del capitale sociale purché rappresentativa della maggioranza del capitale detenuto dai Soci Pubblici, nonché della maggioranza numerica degli Enti Locali Soci.-----

ART. 6 - FINANZIAMENTI-----

6.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto della normativa vigente. -----

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI -----

7.1 Il capitale sociale è determinato in euro 4.301.287,95 (Euro quattromilioni trecentounomila duecentoottantasette/95 diviso in n. 430.128.795 (numero quattrocentotrentamila centoventottomilasettecentonovantacinque) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (euro zero/01) cadauna suddivise nelle seguenti categorie:-----

A. azioni ordinarie possedute da Soci Pubblici e pertanto dagli Enti Pubblici Locali Soci, nonché dalle Società a capitale interamente pubblico Socie costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente di servizi pubblici locali ed in connessione ad essi;-----

B. azioni possedute dai Soci privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente allinea, che non superano e non possono superare la metà del capitale sociale, che non attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 5.3, ovvero sia gradimento sull'ingresso di nuovi soci; all'articolo 8, gradimento sul trasferimento azioni; all'articolo 12.8, lettere a), nomina del consiglio di amministrazione; all'articolo 12.8, g), decisioni strategiche; all'articolo 12.10, numero i), decisioni riguardanti il servizio di un singolo Comune Socio; all'articolo 12.11, lettera c, operazioni di fusione e scissione; e comunque su ogni argomento che possa incidere sull'indirizzo e sul controllo della Società riservato, autonomamente e congiuntamente, agli Enti Locali Soci nel rispetto del modello prescelto in house providing. Ai titolari di azioni della categoria B non è riconosciuto il diritto di prelazione previsto dal successivo articolo 8.-----

7.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea qualora se ne ravvisi la necessità in rapporto al miglior conseguimento degli obiettivi sociali nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

7.3 Anche le azioni di nuova emissione avranno un valore nominale.-----

7.4 Le azioni sono nominative ed il loro possesso comporta l'accettazione dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.-----

7.5 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione dei limiti previsti per quelle di categoria B.-----

7.6 La Società non riconosce che un solo proprietario per ogni azione.-----

7.7 Le azioni non possono essere sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno ed in garanzia senza la preventiva deliberazione favorevole dell'Assemblea della Società e comunque nel

rispetto delle normative vigenti.-----

7.8 Si richiama espressamente quanto previsto dall'art. 2376 c.c. con la precisazione che, salvo previsioni di legge inderogabili, le assemblee speciali degli appartenenti alla categoria interessata si svolgeranno secondo le regole di convocazione di cui all'art. 12 del presente statuto e saranno valide in prima convocazione se riportano il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale detenuto dagli appartenenti alla categoria interessata, mentre in seconda convocazione sono valide se riportano il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale detenuto dagli appartenenti alla categoria interessata.-----

ART. 8 - TRASFERIMENTI DELLE AZIONI -----

8.1 Le azioni sono trasferibili secondo le modalità di seguito previste soltanto a Enti Pubblici Locali per l'affidamento di servizi pubblici alla Società partecipata; nonché a Società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente di servizi pubblici locali ed in connessione ad essi.-----

8.2 Il socio che intenda alienare o comunque cedere le azioni o parte di esse dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata, indicando le condizioni di alienazione, la denominazione del proposto acquirente, la sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui ai precedenti comma 1, nonché all'articolo 5, comma 2, nonché deve offrire le azioni in questione, a titolo di prelazione, agli altri soci titolari di azioni di categoria A in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. -----

8.3 Il Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della volontà di cessione, convoca l'Assemblea la quale delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto e pertanto della maggioranza assoluta del capitale pubblico, purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Soci, sul gradimento dell'acquirente proposto, che dovrà essere motivatamente espresso in ordine all'assenza di conflitti di interesse e/o di conflitti rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Società, nonché sulla scorta dei requisiti obiettivi di affidabilità, di capacità tecnica e produttiva. Fermo restando pertanto il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2355 bis c.c. ove il diniego di gradimento non fosse adeguatamente motivato conformemente a quanto previsto al primo periodo del presente comma.-----

8.4 I soci hanno diritto, a parità di condizione, di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni messe in vendita, in proporzione alle azioni già possedute ad esclusione dei titolari di azioni di categoria B.-----

8.6 Il Presidente fissa il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, comunque non superiore a sessanta giorni e non inferiore a trenta dal ricevimento della comunicazione della

volontà di cessione delle azioni.-----

8.7 I trasferimenti e le alienazioni delle azioni intervenuti nel rispetto del presente articolo comporteranno l'automatica conversione delle azioni di categoria B in azioni di categoria A.-----

8.8 I trasferimenti e le alienazioni delle azioni intervenuti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non sono comunque efficaci ed opponibili alla società, che legittimamente non provvederà alla relative annotazioni nel libro dei soci.-----

Art. 9 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE-----

9.1 Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea, dovrà stabilire il reintegro da parte dei soci, stabilendone termini e modalità e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, fermo restando, però, il rispetto della configurazione sociale costituita dalla prevalenza assoluta del capitale pubblico e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 5, comma 2 e 7, nonché della normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

ART. 10 - CONFERIMENTI-----

10.1 I soci possono operare conferimenti alla Società anche non in danaro a specificazione di quanto previsto all'art.2342 C.C. e comunque nel rispetto delle norme vigenti ed applicabili alla Società.-----

ART. 11 - UTILI-----

11.1 Eventuali utili saranno destinati in primo luogo a copertura di perdite, in quanto esistenti, e, per la rimanenza, al netto della quota minima da prevedersi per legge al fondo di riserva, prioritariamente per la costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'Assemblea.---

ART. 12 - ASSEMBLEA-----

12.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o eventualmente dissenzienti.-----

12.2 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria, a norma di legge, e può svolgersi in prima o in seconda convocazione.---

12.3 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, da tenersi presso la Sede Sociale o altrove sussistendone i presupposti di legge, è convocata almeno otto giorni prima della data stabilita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci, ai Consiglieri d'Amministrazione, ai Sindaci Effettivi della Società, o con altro mezzo che garantisca la conoscenza della convocazione tanto ai singoli soci, che ai Consiglieri d'Amministrazione e ai Sindaci Effettivi della Società.-----

12.4 L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

12.5 Le Assemblee saranno valide anche in mancanza delle sopraelencate formalità qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

12.6 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società oppure la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. L'assemblea ordinaria è in ogni caso convocata: -----

ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile od opportuno anche al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della società;-----
quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale;-----
quando ne sia fatta richiesta dal Comitato sul Controllo Analego, con propria deliberazione motivata su rilevati scostamenti dell'operato della Società rispetto agli obiettivi ed ai livelli prestazionali che la società deve perseguire sulla base dei piani, programmi e delle indicazioni strategiche date dall'Assemblea;-----

nonché negli altri casi stabiliti dalla legge e dallo statuto
12.7 L'Assemblea Straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione ogni e qual volta esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta da tanti soci da rappresentare il decimo del capitale sociale o, ancora, quando lo richiedano i Sindaci della Società; negli ultimi due casi l'Assemblea dovrà tenersi entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.-----

12.8 Spetta all'Assemblea Ordinaria:-----

a) eleggere i componenti, ivi compreso il Presidente, del Consiglio d'Amministrazione determinandone il numero in conformità alla normativa vigente;-----

b) approvare il bilancio e l'utilizzo degli utili;-----

c) approvare eventuali Regolamenti interni per il miglior funzionamento della Società e le eventuali successive modificazioni a tali Regolamenti;-----

d) autorizzare il Consiglio di Amministrazione per ogni eventuale atto che lo stesso ritenga di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea;-----

e) nominare i componenti il Collegio Sindacale e fissarne l'emolumento in conformità all'ordinamento vigente;-----

- f) stabilire il compenso annuo per il Presidente e per i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità all'ordinamento vigente;-----
- g) approvare la relazione previsionale, le direttive generali di azione, gli atti di programmazione, i programmi di intervento e di investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti Partecipati;-----
- h) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- i) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza a norma di legge. -----

12.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza del capitale sociale rappresentato dai presenti e le sedute sono valide in prima convocazione se è presente anche per delega, almeno il 75% del capitale sociale, in seconda convocazione è valida ove sia presente almeno il 51% del capitale sociale, anche per delega.-----

La prima e la seconda convocazione avvengono in giorni diversi.-----

12.10 In deroga alle previsioni di cui al precedente comma 12.9, al fine di garantire i presupposti dell'in house providing e pertanto che i Comuni Soci esercitino un controllo congiunto sulla Società ed ogni singolo Comune aderente alla Società, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, eserciti sulla stessa Società un controllo effettivo quale quello che esso esercita sui servizi direttamente gestiti:-----

i. per le deliberazioni attinenti la gestione di servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società sul territorio di un singolo Comune, le decisioni sociali dovranno essere assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il consenso esplicito e vincolante del Comune interessato a tali opere e gestioni locali e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato. -----

ii. per le deliberazioni di cui al precedente comma 12.8 lettere a), b), g) ed h), ovverosia per l'elezione del Consiglio Amministrazione, approvazione bilancio e distribuzione utili, approvazione relazioni e direttive generali e deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sia in prima, che in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogico di cui al successivo art. 17, il quale dovrà esprimerlo obbli-

gatoriamente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'Assemblea potrà procedere prescindendo dal parere.-----

12.11 Spetta all'Assemblea Straordinaria: -----

- a) deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione del presente Statuto;-----
- b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- c) deliberare operazioni straordinarie di fusione e di scissione secondo le competenze assegnate dalla legge;-----
- d) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza a norma di legge.-----

12.12 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione se riportano il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, mentre in seconda convocazione sono valide se riportano il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fermo restando che, in entrambi i casi, per la validità della deliberazione:-----

le predette maggioranze devono essere rappresentative anche della maggioranza del capitale sociale detenuto dai Soci Pubblici, nonché della maggioranza numerica degli Enti Locali Soci. -----

deve essere stato richiesto, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il parere del Comitato sul Controllo Analogo di cui al successivo art. 16, il quale dovrà esprimerlo obbligatoriamente, ancorchè in modo non vincolante, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'Assemblea potrà procedere prescindendo dal parere.-----

Restano comunque salve le disposizioni di legge inderogabili.

12.13 L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle norme vigenti applicabili alla Società, ivi comprese quelle in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

12.14 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, all'Assemblea stessa.

12.15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti assumendo la direzione dell'assemblea per la fase inerente la nomina del presidente il socio pubblico detentore del maggior numero di azioni .-----

12.16 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario della stessa e, per il caso di votazioni, due Scrutatori tra gli ammessi all'Assemblea.-----

12.17 I processi verbali delle Assemblee saranno stesi in apposito libro e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.-----

12.18 Nei casi di cui all'articolo 2375 del Codice Civile, il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da

chi ne fa le veci.-----

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente, in conformità alla normativa vigente ed applicabile.-----

13.2 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea, con voto unanime, o, in assenza di tale presupposto, a maggioranza del capitale sociale detenuto dai Soci Pubblici purché rappresentativa anche della maggioranza numerica degli Enti Locali Soci, salvo previsioni di legge inderogabili. . -

13.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

13.5 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà scaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea nel termine massimo di sessanta giorni per la nomina dei nuovi Amministratori.-----

13.8 Se, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare nel corso del periodo di nomina uno o più amministratori, i sostituti temporanei vengono cooptati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 2, dal Consiglio di Amministrazione fino alla convocanda Assemblea Ordinaria che procederà alla sostituzione sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 2.-----

13.9 Il sostituto dura in carica per il periodo per il quale sarebbe stato in carica l'Amministratore sostituito.-----

13.10 Se in epoche successive, prima dell'Assemblea Ordinaria, il numero degli Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione supera la maggioranza, si fa ricorso alla procedura di cui al comma 1.-----

13.11 I componenti il Consiglio sono rieleggibili alla loro scadenza.-----

13.12 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compimento di tutti gli atti opportuni e/o necessari per il perseguimento degli scopi sociali in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ad esclusione di quelli che siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi della Società stessa.-----

13.13 E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di delegare al Presidente propri poteri mediante deliberazione formale che li individui.-----

13.14 Ove richiesto dall'Assemblea e/o dal Comitato sul Controllo Analogo sul motivato presupposto che vi siano scostamenti dell'operato della società rispetto agli indirizzi ed alle direttive gestionali dettate dall'Assemblea e/o deviazioni dai requisiti del modello in house e/o rilevati disservizi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce in merito. -----

13.15 In ogni caso l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere agli Enti locali soci rapporti semestrali sull'an-

damento dei servizi erogati.-----

13.16 Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, o con avviso da consegnarsi a mano, dal Presidente, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo particolari e comprovati motivi di urgenza che ne impongano l'immediata convocazione, nel qual caso il relativo avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche mediante telegramma, telex o fax o avviso con prova di ricevimento.-----

13.17 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di tanti componenti da costituire la metà di quelli in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.-

13.18 Non è in alcun caso consentito il voto per delega.-----

ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE -----

14.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.-----

14.2 Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto e dura in carica tre anni. -----

ART. 15 - CONTROLLO CONTABILE-----

15.1 Il controllo contabile della Società è esercitato alternativamente:-----

dal Collegio Sindacale, ove consentito e nelle forme di legge; da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

ARTICOLO 16 - COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO-----

16.1 Il Comitato sul Controllo Analogico è composto da nove membri nominati dall'Assemblea, con voto favorevole dalla maggioranza degli Enti Locali Soci che hanno affidato servizi alla Società, tra i rappresentanti legali dei medesimi e/o altro amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Comuni Soci, e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività: tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti;-----
due membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti;-----
tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti;-----
un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni.-----

16.2 I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica, fatta salva l'anticipata decadenza automatica in caso di anteriore scadenza del mandato elettorale del Comune di cui il componente è rappresentante.-----

16.3 Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno

o più componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società si attiverà per la pronta sostituzione dei membri cessati, in coerenza con le modalità ed i criteri di nomina individuati dal presente Statuto.-----

16.4 Il Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile successiva alla modifica statutaria che ne ha previsto la costituzione.-----

16.5 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi e criteri del presente statuto e fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato:-----

almeno due volte l'anno;-----

ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Locali Soci non inferiore a cinque;-----

ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società.-----

ARTICOLO 17 - DELIBERAZIONI DEL COMITATO -----

17.1 Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti.-----

17.2 Nel caso la decisione riguardi interessi territoriali esclusivi di un singolo Ente Locale Socio, privi di carattere sovra-comunale, dovrà essere acquisito il voto favorevole del membro del Comitato eletto in rappresentanza dell'Ente Locale interessato dalla decisione. -----

ARTICOLO 18 - COMPETENZE DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO--

18.1 Il Comitato di Controllo Analogico è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità al presente statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio.-----

18.2 Il Comitato sul Controllo Analogico conseguirà tali finalità a mezzo dell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad esso riconosciuti dal presente Statuto e pertanto:-----

esprimendo pareri preventivi obbligatori sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli organi sociali sono tenuti a richiedere ai sensi dei precedenti punti 12.10 e 12.12 e in ogni altro caso previsto nel presente Statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;-----

chiedendo la convocazione dell'Assemblea nei casi previsti al precedente articolo 12.6 e pertanto su delibera motivata da rilevati scostamenti dell'operato della Società rispetto agli obiettivi ed ai livelli prestazionali che la società deve perseguire sulla base dei piani, programmi e delle indicazioni strategiche date dall'Assemblea;-----

chiedendo chiarimenti all'organo amministrativo nei casi e sui presupposti di cui al precedente articolo 13.14.-----

ART. 19 - BILANCIO -----

19.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni

anno.-----
19.2 Nei termini e nelle forme previste dalla legge, sarà cura del Consiglio d'Amministrazione redigere il bilancio d'esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.-----

ART. 20 - LIQUIDAZIONE -----
20.1 Addivenendosi, sussistendone i presupposti negoziali e di legge, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----

ART. 21 - TRASPARENZA -----
21.1 La Società conforma la propria azione ai principi di trasparenza per essa sanciti dalle norme in ogni tempo vigenti, assicurando l'adempimento degli obblighi di pubblicità prescritti ex lege e garantendo ai soci il potere di informazione, ispezione ed accesso in tutti i casi e nei limiti previsti dalle disposizioni codicistiche, e segnatamente dagli artt. 2343 bis, 2422, 2429, 2441 e 2446 cod.civ., nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto e dall'ordinamento.-----

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI -----
22.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, il rapporto societario sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia di Società per azioni, nonché, comunque, dalle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione dei servizi pubblici locali.-----

Firmato: Luigi Maggi - Marco Boiocchi Notaio (sigillo)-----

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

$$\text{Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.} = (CG + CC)^{n-1} (1 + IP)^n - Xn + CKn$$

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttività per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)

costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%)

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 370.000,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	471	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	427	90,66	80,00
Numero UtENZE non domestiche	44	9,34	20,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattate secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	0,00	0,00
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	6,55	180,00	1.179,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79	0,00	0,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	9,30	165,00	1.534,50
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	0,00	0,00
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	12,45	55,00	684,75
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	8,50	243,00	2.065,50
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	9,10	12,00	109,20
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	0,00	0,00
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	270,00	10.710,90
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	300,00	8.946,00
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	19,53	3.612,00	70.542,36
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	21,41	169,00	3.618,29
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 99.390,50

Aumento UtENZE Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi I_{rnd} (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$$I_{rnd} = \text{Somatoria Stot} * Kc / \text{Qtot.rifiuti} * 100$$
$$99.390,50 / 370.000,00 * 100 =$$

% Calcolata	% Corretta
26,86	20,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	370.000,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	99.390,50
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	270.609,50

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

▶ Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)	16.000,00
▶ Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)	1.500,00
▶ Costi generali di gestione (CGG)	2.743,17
▶ Costi comuni diversi (CCD)	6.102,00
▶ Altri costi (AC)	5.263,80
▶ Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)	1.477,09
▶ Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	33.086,06
▶ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
▶ Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi)	0,00
TOTALE COSTI FISSI	33.086,06

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

▶ Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	29.786,02
▶ Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	28.670,00
▶ Costi di raccolta differenziata (CRD)	22.987,92
▶ Costo di trattamento e riciclo (CTR)	0,00
▶ Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR	81.443,94
▶ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
▶ Contributi Differenziata	4.330,00
TOTALE COSTI VARIABILI	77.113,94

TOTALE COSTI
(Costi Fissi + Costi Variabili)

110.200,00

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	33.086,06	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	26.468,85	90,66	80,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	6.617,21	9,34	20,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	77.113,94	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	61.691,15	73,14	80,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	15.422,79	26,86	20,00

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

▶ **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

▶ **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo correte da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

▶ **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

▶ **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
-----------	-------------------------	-----------------------------

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
-----------	-----------	-----------------------------------	------------------------------------

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	17.515,00	136	17.515,00	136,00
Utenza domestica (2 componenti)	24.317,00	173	24.317,00	173,00
Utenza domestica (3 componenti)	9.888,20	68	9.888,20	68,00
Utenza domestica (4 componenti)	5.840,00	38	5.840,00	38,00
Utenza domestica (5 componenti)	1.405,00	10	1.405,00	10,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	225,00	2	225,00	2,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00
102-Campeggi, distributori carburanti	180,00	180,00	180,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
105-Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	165,00	165,00	165,00
109-Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	55,00	55,00	55,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	243,00	243,00	243,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,00	12,00	12,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	270,00	270,00	270,00
117-Bar, caffè, pasticceria	300,00	300,00	300,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.612,00	3.612,00	3.612,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	169,00	169,00	169,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

Tfd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$Tfd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	17.515,00	0,84	0,84	14.712,60	0,38313	6.710,52
Utenza domestica (2 componenti)	24.317,00	0,98	0,98	23.830,66	0,44699	10.869,46
Utenza domestica (3 componenti)	9.888,20	1,08	1,08	10.679,26	0,49260	4.870,93
Utenza domestica (4 componenti)	5.840,00	1,16	1,16	6.774,40	0,52909	3.089,89
Utenza domestica (5 componenti)	1.405,00	1,24	1,24	1.742,20	0,56558	794,64
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	225,00	1,30	1,30	292,50	0,59294	133,41
				58.031,62		26.468,85

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
26.468,85	/	58.031,62	=	0,45611

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Q_{uv} = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Q_{tot} = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	136,00	0,60	1,00	0,60	81,60	65,44291	8.900,24
Utenza domestica (2 componenti)	173,00	1,40	1,80	1,40	242,20	152,70012	26.417,12
Utenza domestica (3 componenti)	68,00	1,80	2,30	1,80	122,40	196,32872	13.350,35
Utenza domestica (4 componenti)	38,00	2,20	3,00	2,20	83,60	239,95733	9.118,38
Utenza domestica (5 componenti)	10,00	2,90	3,60	2,90	29,00	316,30739	3.163,07
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	2,00	3,40	4,10	3,40	6,80	370,84314	741,69
					565,60		61.690,85

quindi il Q_{uv} risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Q _{uv} (Kg)
270.609,50	/	565,60	=	478,44678

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
61.691,15	/	270.609,50	=	0,22797

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / Somatoria Sap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	0,00	0,00	0,17475	0,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80	180,00	144,00	0,43688	78,64
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,20752	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	0,00	0,00	0,16388	0,00
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	0,00	0,00	0,58433	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	0,00	0,00	0,43688	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,51880	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	185,00	186,45	0,61709	101,82
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	0,00	0,00	0,30036	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	0,00	0,00	0,47511	0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	55,00	83,60	0,83007	45,65
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	1,04	243,00	252,72	0,56794	138,01
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	12,00	13,92	0,63348	7,60
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	0,00	0,00	0,23482	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	0,00	0,00	0,30036	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	270,00	1.306,80	2,64312	713,64
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	300,00	1.092,00	1,98780	596,34
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,38	3.612,00	8.596,56	1,29972	4.694,59
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61	169,00	441,09	1,42532	240,88

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,06	10,44	6,06	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00
					12.117,14
					6.617,17
					0,00
					0,00

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc		
6.617,21	/	12.117,14
	=	0,54610

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	0,00	0,00	0,40344	0,00
102-Campaggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,55	180,00	1.179,00	1,01636	182,94
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,48258	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00	0,38793	0,00
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	0,00	0,00	1,36394	0,00
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00	1,01636	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	1,21343	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	9,30	165,00	1.534,50	1,44308	238,11
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00	0,69827	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	0,00	0,00	1,10326	0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	12,45	55,00	684,75	1,93187	106,25
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	8,50	243,00	2.065,50	1,31895	320,50
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,10	12,00	109,20	1,41205	16,94
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00	0,54310	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	0,00	0,00	0,69827	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	270,00	10.710,90	6,15559	1.662,01
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	300,00	8.946,00	4,62717	1.388,15
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	19,53	3.612,00	70.542,36	3,03047	10.946,06
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	21,41	169,00	3.618,29	3,32219	561,45
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	7,71505	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	1,32826	0,00
					99.390,50		15.422,41

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut. non dom. / qta rifiuti ut. non dom.			CU (€/Kg)
15.422,79	/	99.390,50	=
			0,15517

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.varlab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,45611	0,38313	0,60	478,44678	0,22797	65,44291
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,45611	0,44699	1,40	478,44678	0,22797	152,70012
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,45611	0,49260	1,80	478,44678	0,22797	196,32872
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,45611	0,52909	2,20	478,44678	0,22797	239,95733
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,45611	0,56558	2,90	478,44678	0,22797	316,30739
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,45611	0,59294	3,40	478,44678	0,22797	370,84314

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.varlab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,54610	0,17475	2,60	0,15517	0,40344
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,54610	0,43688	6,55	0,15517	1,01636
103-Stablimenti balneari	0,38	0,54610	0,20752	3,11	0,15517	0,48258
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,54610	0,16383	2,50	0,15517	0,38793
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,54610	0,58433	8,79	0,15517	1,36394
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,54610	0,43688	6,55	0,15517	1,01636
107-Case di cura e riposo	0,95	0,54610	0,51880	7,82	0,15517	1,21343
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,54610	0,61709	9,30	0,15517	1,44308
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,54610	0,30036	4,50	0,15517	0,69827
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,54610	0,47511	7,11	0,15517	1,10326
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,54610	0,83007	12,45	0,15517	1,93187
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,54610	0,56794	8,50	0,15517	1,31895
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,54610	0,63348	9,10	0,15517	1,41205
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,54610	0,23482	3,50	0,15517	0,54310
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,54610	0,30036	4,50	0,15517	0,69827
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,54610	2,64312	39,67	0,15517	6,15559
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,54610	1,98780	29,82	0,15517	4,62717
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,54610	1,29972	19,53	0,15517	3,03047
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,54610	1,42532	21,41	0,15517	3,32219
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,54610	3,30937	49,72	0,15517	7,71505
121-Discoteche, night club	1,04	0,54610	0,56794	8,56	0,15517	1,32826

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	26.468,85	61.691,15	88.160,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.617,21	15.422,79	22.040,00
TOTALE COSTI	33.086,06	77.113,94	110.200,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	6.710,52	8.900,24	15.610,76
Utenza domestica (2 componenti)	10.869,46	26.417,12	37.286,58
Utenza domestica (3 componenti)	4.870,93	13.350,35	18.221,28
Utenza domestica (4 componenti)	3.089,89	9.118,38	12.208,27
Utenza domestica (5 componenti)	794,64	3.163,07	3.957,71
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	133,41	741,69	875,10
Totale	26.468,85	61.690,85	88.159,70

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00
Campeggi, distributori carburanti	78,64	182,94	261,58
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Casa di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	101,82	238,11	339,93
Banche ed Istituti di credito	0,00	0,00	0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	45,65	106,25	151,90
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	138,01	320,50	458,51
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,60	16,94	24,54
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	713,64	1.662,01	2.375,65
Bar, caffè, pasticceria	596,34	1.388,15	1.984,49
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4.694,59	10.946,06	15.640,65
Plurilicenze alimentari e/o miste	240,88	561,45	802,33
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	6.617,17	15.422,41	22.039,58
TOTALE ENTRATE	33.086,02	77.113,26	110.199,28

COPERTURA COSTI: 100,00%

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale del Comune di _____ (PV),

TRA

- _____, nella sua qualità di _____ in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE** di **SAN DAMIANO AL COLLE**, in seguito brevemente indicato come "COMUNE", coerentemente agli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n _____ del _____;

E

Bosio Geom. Nilo, nella sua qualità di **Direttore Tecnico** della società **Broni-Stradella S.p.a.**, con sede in Stradella, Via Cavour, 28 Cod. Fiscale e P.Iva 01599690185, iscritta nel registro delle Imprese di Pavia al n. 01599690185, Albo Gestori Rifiuti al n. M0277 in seguito brevemente indicata come "**BRONI STRADELLA S.P.A.**",

COMUNE E BRONI STRADELLA S.P.A. di seguito sono anche indicate, congiuntamente, come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a. la gestione dei servizi di igiene urbana del **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE** è stata garantita a mezzo di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, originariamente costituita e partecipata per la gestione di servizi pubblici locali secondo il modello della Società mista pubblico-privata con selezione del partner a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;
- b. per volontà dei Comuni Soci, manifestata nelle Assemblee 8/3/2014, 04/03/2015, 10/11/2015, 19/12/2015, 29/12/2015, 03/03/2016,coerentemente al mutato quadro normativo in materia di pubblici servizi, **BRONI STRADELLA S.p.A.** ha mutato la propria organizzazione e composizione societaria in funzione della conferma senza soluzione di continuità della gestione del servizio di igiene ambientale secondo il modello *in house providing*;

- c. il **COMUNE**, con delibera consiliare n..... del _____, ha confermato e riconosciuto **BRONI STRADELLA S.P.A.** come Soggetto titolare della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di riferimento;
- d. per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia, le **PARTI** hanno condiviso di ridefinire i rapporti per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;
- e. il **COMUNE** con la delibera consiliare succitata alla precedente lettera c. ha pertanto approvato anche il testo del presente contratto per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Tanto premesso, tra le **Parti**, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

REGIME GIURIDICO PRESCELTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

E

COMPAGINE SOCIALE DEL GESTORE

1.1. Il **COMUNE**, per quanto esplicitato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ha prescelto come forma gestionale e modulo organizzativo del servizio di Igiene Ambientale l'affidamento diretto a società *in house providing*, individuandola nella Società partecipata **BRONI STRADELLA S.P.A.** come conformata a seguito del recesso del socio privato e delle modifiche statutarie ed organizzative approvate che garantiscono, in conformità all'ordinamento interno e comunitario, il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Società, in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati, e ciò attraverso:

- a. l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, del diritto di veto, sulle decisioni attinenti la gestione di servizi locali e la costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento sia in Assemblea sia in seno al Comitato sul Controllo Analogo (artt. 12 e 18 del vigente Statuto), e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di

servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;

- b. l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
- c. l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (art. 17 - 19).
- d. il divieto dell'apertura alla partecipazione di Soci Privati (articoli 5 e 8).

SEZIONE I: OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 2

OGGETTO

2.1. Il presente contratto definisce ,tra le **PARTI**, i rapporti afferenti la gestione dei servizi di tutela di igiene urbana ed ambientale che la Società partecipata si obbliga ad espletare con la propria organizzazione di mezzi tecnici ed operativi e sulla base delle qualificazioni e dei titoli posseduti, nonché, per peculiari e particolari servizi per i quali ad essa possano difettare la completa capacità esecutiva e/o i titoli appropriati, a mezzo del ricorso all'affidamento di contratti pubblici da essa stessa operati nel rispetto della vigente normativa interna e comunitaria e con la conservazione necessaria, in capo alla Società stessa, di ogni responsabilità di coordinamento e di controllo dei risultati e degli obbiettivi assegnati a terzi.

2.2 Sono pertanto da ricondursi all'oggetto più sopra identificato, in particolare:

- a. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di **Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)** e **Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.)** come definiti e classificati

dalla normativa vigente e con particolare riguardo, allo stato, all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii;

c. lavaggio cassonetti

d. servizio supplementare di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti

e. altri servizi ambientali, ivi compresi raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti non urbani, pericolosi e non pericolosi, nonché attività di bonifica ed ogni altro servizio correlato che il **COMUNE** socio riterrà di richiedere coerentemente ed in riferimento all'oggetto sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, nonché nei limiti dell'ordinamento vigente e del presente contratto in conformità a quanto previsto al precedente comma primo;

f. promozione di campagna di informazione ed educazione ambientale.

2.3 Restano in ogni caso impregiudicati, e si intendono qui confermati, i rapporti e le obbligazioni tra le **PARTI** già perfezionati anteriormente alla stipula del presente contratto, ciò anche per quanto espressamente previsto dall'art. 3 dello statuto sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.**.

ART. 3

SERVIZI PRINCIPALI CON REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO

3.1. Il presente contratto ha ad oggetto in via prioritaria le articolazioni e i segmenti gestionali di cui alla lettera a. del precedente articolo 2 come più precisamente e dettagliatamente regolamentati nel Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato [...] che verrà aggiornato ogni anno coerentemente alle previsioni del Piano Finanziario di cui al successivo articolo 12 e con le medesime modalità di approvazione ivi indicate, nonché i servizi straordinari o a richiesta di tipo occasionale o continuativo, che le **Parti** concorderanno di volta in volta nelle modalità e nei corrispettivi

ART. 4

SERVIZI ULTERIORI CON REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO DIFFERITA

4.1. Il presente contratto disciplina i rapporti delle parti anche con riguardo agli ulteriori servizi che potranno essere affidati dal **COMUNE** a **BRONI STRADELLA S.P.A.**

4.2. La gestione operativa di detti servizi è in ogni caso subordinata:

- a. al possesso in capo a **BRONI STRADELLA S.P.A.** di ogni necessario requisito soggettivo prescritto dalla normativa di riferimento, nonché di adeguata organizzazione strutturale e infrastrutturale, nonché di mezzi e personale, requisiti che dovranno essere dimostrati preventivamente ed a semplice richiesta;
- b. alla puntuale definizione, in accordo tra le **Parti**, delle modalità operative del servizio, nonché dei connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 5

NATURA DEL SERVIZIO

- 5.1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici o attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché a preservare le risorse naturali.
- 5.2. La gestione dovrà essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nonché di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 177 – 181 del D.Lgs. 152/2006.
- 5.3. Per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi, in conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*).
- 5.4. Al verificarsi di tali eventualità impeditive non dipendenti dalla volontà di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, la medesima è tenuta a darne immediata comunicazione al **COMUNE** secondo modalità idonee a garantire la tempestività di ogni necessario intervento da parte del medesimo e pertanto in via esemplificativa a mezzo fax, e-mail, raccomandata e, occorrendo, previo contatto telefonico ai recapiti indicati al successivo articolo 29.
- 5.5. In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, il **COMUNE** potrà sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio, con ogni correlato e conseguente effetto di legge.

ART. 6

DURATA

- 6.1.**La regolamentazione contenuta nel presente contratto di servizio verrà mantenuta, in coerenza alla scelta operata dal COMUNE per la conservazione del rapporto *in house providing* con **BRONI STRADELLA S.P.A.**, fino alla data del 31/12/2031 e comunque fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale se antecedente al 31/12/2031.
- 6.2.**Le Parti riconoscono pertanto, sin d'ora, che gli adeguamenti del rapporto saranno obbligatori per l'attuazione del quadro normativo succitato, restando nondimeno fermo l'impegno delle Parti ad ogni più opportuna iniziativa funzionale, nel contemperamento dei reciproci diritti ed interessi, a salvaguardare per quanto possibile gli impegni assunti nel presente contratto a mezzo, tra gli altri ed in via esemplificativa, del riconoscimento di **BRONI STRADELLA S.P.A.** quale gestore del sub-ambito di riferimento e/o di soggetto partecipante alla costituzione del modello gestionale unitario già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la Delibera consiliare n. 17/2015.
- 6.3.**Resta inteso, in ogni caso, che, nelle more della costituzione degli Ambiti Ottimali, la quantità, qualità e il corrispettivo economico del servizio potranno essere modificati, anche con esclusivo riguardo a protocolli integrativi, in rapporto a mutate esigenze e necessità operative in funzione della migliore qualità ed efficienza del servizio affidato.
- 6.4.** **BRONI STRADELLA S.P.A.** dovrà garantire in ogni caso l'espletamento e la continuità del servizio, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante .

SEZIONE II: MODALITÀ GESTIONALI

ART. 7

DISCIPLINA GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

- 7.1.** **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a espletare i servizi di cui al precedente art. 3 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative stabilite dai Regolamenti Comunali disciplinanti l' Igiene Urbana e dal Disciplinare Tecnico di Servizio

allegato e parte integrante del presente contratto, e comunque nel rispetto di quanto specificato nella presente Sezione.

7.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a espletare il servizio di cui al precedente art. 4 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative che verranno definite secondo quanto previsto nel comma 2, lettera b., del medesimo articolo con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

7.3. Sulla scorta di motivate esigenze di servizio segnalate dalla Società, e di concerto con essa, il Comune potrà modificare e/o integrare la predetta disciplina di dettaglio, nelle forme e con le modalità a tal fine previste dall'ordinamento.

ART. 8

MEZZI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO

8.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a fornire ed utilizzare - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa comunque vigente - tutte le attrezzature e tutti i mezzi necessari al corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e alla rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

8.2. Il **COMUNE** ha facoltà di richiedere, in ogni tempo, la verifica della funzionalità dei beni destinati al servizio, nonché il potenziamento degli stessi, concordandone con **BRONI STRADELLA S.P.A.** le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 9

OPERE, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

9.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a gestire le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in disponibilità e funzionali all'esercizio del servizio, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e della rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

9.2. Il **COMUNE** ha facoltà di richiedere l'implementazione e/o la realizzazione e/o la dotazione delle infrastrutture impiantistiche, fisse e mobili, ritenute funzionali al servizio coerentemente alla normativa applicabile in materia, nonché a quanto previsto dalla pianificazione regionale,

provinciale e comunale, concordandone con **BRONI STRADELLA S.P.A.** le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 10

PERSONALE

10.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a dotarsi ed avvalersi di personale idoneo per numero e qualificazione ad attendere al corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'operato dei propri dipendenti.

10.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a far osservare al personale impiegato:

- a. un comportamento diligente nell'espletamento dei servizi assegnati, nonché un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori di attività pubbliche e private.
- b. le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003.

10.3. BRONI STRADELLA S.P.A. applicherà al personale impiegato tutte le vigenti disposizioni normative, comprese quelle finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, in ordine alle modalità di reclutamento, al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, nonché al trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

ART. 11

AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

11.1. BRONI STRADELLA S.P.A., nel caso di affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi strumentali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga al rispetto della normativa comunque vigente, ivi compreso quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

11.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga al rispetto del disposto di cui all'articolo 196 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché all'art. 22 della LR Lombardia 26/2003 e pertanto a favorire, per l'approvvigionamento del proprio fabbisogno di manufatti e beni, l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

SEZIONE III: REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 12

MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 12.1 BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a erogare il Servizio secondo le previsioni del Piano Finanziario di cui all'Allegato, salve le sue modifiche e revisioni, assunte d'intesa con il **COMUNE**.
- 12.2 BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga ad aggiornare ogni anno il Piano Finanziario, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione, e a sottoporlo all'approvazione del **COMUNE** che provvederà conformemente e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.
- 12.3** Le **PARTI** si obbligano in ogni caso a cooperare per quanto in proprio potere al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ed a porre rimedio alle inefficienze gestionali nell'esercizio successivo a quello in cui si verificasse un eventuale squilibrio economico della gestione.

ART. 13

RAPPORTI ECONOMICI

- 13.1** Fermo e richiamato quanto espressamente previsto ai precedenti articoli 4, 8 e 9 in ordine alle gestione dei servizi ulteriori e all'implementazione di mezzi, attrezzature, impianti ed altre dotazioni di servizio, il corrispettivo di servizio riconosciuto a **BRONI STRADELLA S.P.A.** è quello discendente dalle previsioni del Piano Finanziario proposto da **BRONI STRADELLA S.P.A.**, per quanto di competenza, ed approvato dal **COMUNE** anno per anno e pertanto per il corrente anno al Piano Finanziario, di cui all'Allegato.
- 13.2** Il costo del servizio sarà aggiornato annualmente con l'applicazione dell'indice Istat e nel caso in cui si manifestassero aumenti di costo riguardanti il personale in applicazione di aumenti da rinnovo di CCNL e/o dei fattori di produzione che, non potendo essere adeguatamente compensati da miglioramenti di produttività o da miglioramenti dei processi produttivi, si traducono in incrementi dei costi unitari di produzione. Restando inteso e accettato dalle **PARTI** comunque che ogni incremento dei costi di servizio indipendente dalle determinazioni

di **BRONI STRADELLA S.P.A.** ed alla medesima imposti, anche in ragione di sopravvenienze normative, regolamentari o comunque da disposizioni aventi riflessi diretti e/o indiretti sui costi del servizio, dovrà trovare conseguente e equivalente ristoro da parte del **COMUNE**.

- 13.3** Utilizzando il corrispettivo di servizio, incrementato delle somme aggiuntive eventualmente dovute ai sensi del precedente comma 2, **BRONI STRADELLA** provvede a coprire i propri costi di funzionamento, compresi quelli generali.
- 13.4** Le prestazioni straordinarie di cui al precedente articolo 3 saranno invece oggetto di separata fatturazione e pagamento secondo modalità e corrispettivi concordati di volta in volta tra le **PARTI**.
- 13.5** Il **COMUNE** provvederà al pagamento del corrispettivo di servizio come determinato ai sensi dei precedenti commi primo e secondo sulla base di regolare fattura emessa ai sensi di legge da **BRONI STRADELLA S.P.A.** con periodicità mensile e di immediata esigibilità, salva diversa rinegoziazione tra le parti della sola periodicità, e che dovrà essere saldata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva fatturazione.
- 13.6** Resta in ogni caso salva la facoltà per il **COMUNE**, impregiudicato l'obbligo di corresponsione dei costi pattuiti, di verificare in corso di esercizio la corrispondenza dei medesimi rispetto a quelli documentati con fattura da parte di **BRONI STRADELLA S.P.A.**.
- 13.7** **BRONI STRADELLA S.P.A.** assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 13.8** Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010, ciascun pagamento è effettuato dal **COMUNE** in favore di **BRONI STRADELLA S.P.A.** esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche dal medesimo indicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

SEZIONE IV: OBBLIGHI E ONERI SPECIFICI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRINCIPALI

ART. 14

OBBLIGHI E ONERI DI BRONI STRADELLA S.P.A.

14.1. Fermo l'obbligo a provvedere - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa statale, regionale e regolamentare comunque vigente e disciplinante i pubblici servizi ed in specie il servizio di igiene urbana, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla precedente sezione II disciplinante le modalità operative del servizio – all'espletamento di ogni e qualunque fase del servizio come definito, anche nelle specifiche articolazioni, al precedente articolo 3, **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga inoltre espressamente:

- a) ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003;
- b) a segnalare al **COMUNE** ogni circostanza o fatto idoneo ad impedire il regolare espletamento del servizio, nonché a denunciare senza ritardo qualsiasi irregolarità;
- c) a comunicare al **COMUNE** i nominativi dei tecnici delegati all'effettiva conduzione dei servizi, con lo specifico incarico di ricevere direttive e disposizioni di carattere tecnico;
- d) a farsi carico delle operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti, delle denunce agli organi competenti circa i quantitativi, le modalità ed i luoghi di conferimento e/o smaltimento, nonché di ogni equipollente adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- e) a fornire al **COMUNE** i dati necessari alla compilazione come previsto dall'articolo 18 della L.R. Lombardia 26/2003e s.m.i. per quanto riguarda l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia.
- f) ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio, ripristinandone l'erogazione nei casi di interruzione e comunque a fornire al **COMUNE** la motivazione in caso di interruzione o irregolarità della prestazione;
- g) a trasmettere le informazioni che il **COMUNE** dovesse ritenere necessarie per il miglioramento del servizio, anche mediante moduli approntati a tal fine;

- h) ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- i) a garantire e certificare la regolarità contabile della gestione del servizio.

ART. 15

OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

15.1. Il **COMUNE** si impegna:

- a) a deliberare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui agli articoli 195, comma, 2, lettera e) e 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 158/06, previa intesa con la Società;
- b) a concedere a **BRONI STRADELLA S.P.A.** l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale ogni necessaria dotazione strutturale e/o strumentale funzionale all'erogazione del servizio previa valutazione di profili igienico-sanitari e di viabilità, con apposito piano tecnico predisposto da **BRONI STRADELLA S.P.A.** e dai competenti organi comunali;
- c) ad eseguire i controlli in ordine all'osservanza dei suddetti divieti di sosta e a sanzionare le violazioni;
- d) ad intervenire, ove richiesto da **BRONI STRADELLA S.P.A.** e su indicazione di fatti specifici, per questioni e/o problemi che possono comportare sanzioni.

15.2. Il **COMUNE** si riserva di prescrivere, tenendo conto di eventuali implicazioni di carattere economico, la esecuzione di particolari interventi o particolari modalità di intervento nel settore dell'Igiene Urbana.

SEZIONE V: RECESSO E INADEMPIMENTO

ART. 16

RECESSO

16.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, le **PARTI**, dato atto della scelta societaria operata dal **COMUNE** per la gestione del servizio, convengono che il recesso dal presente rapporto contrattuale possa avvenire solo ed unicamente in conformità a principi normativi dettati in materia.

16.2. In ogni caso il recesso potrà essere esercitato solo a seguito del procedimento di cui al successivo articolo 25.

ART. 17

INADEMPIMENTO

17.1. Il presente contratto dovrà ritenersi inadempito ove si verificano le circostanze seguenti:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente accordo, non eliminati a seguito di formale diffida;
- b) gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali le **PARTI** sono obbligate per legge, non eliminati a seguito di formale diffida.

17.2. La contestazione dell'inadempimento dovrà essere preceduta dalla formalizzazione di atto di diffida alla parte ritenuta inadempiente, assegnando termini adeguati per presentare controdeduzioni e per rimuovere le inadempienze.

17.3. In caso di mancata giustificazione del ritenuto inadempimento, unitamente all'assunzione dell'impegno a sanare le inadempienze entro il termine stabilito, la **PARTE** adempiente potrà chiedere all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 23 l'applicazione di congrue sanzioni.

17.4. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo l'inadempimento causato da scioperi, calamità naturali, mancanza o deficienza dei siti di smaltimento, atti vandalici di terzi e comunque ragioni di forza maggiore, ovvero di ogni evento impreveduto ed imprevedibile al di fuori del controllo delle **PARTI** che inibisca temporaneamente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.

SEZIONE VI: RESPONSABILITÀ E GARANZIE FINANZIARIE

ART. 18

RESPONSABILITÀ

18.1. Le **PARTI** esplicitamente convengono e danno atto che l'espletamento da parte di **BRONI STRADELLA S.P.A.** del servizio, determina il trasferimento in capo ad essa di qualsiasi obbligo ed adempimento gestionale, con ogni conseguente e correlata responsabilità.

18.2. La **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a tenere sollevato e indenne il **COMUNE** da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della gestione del servizio.

18.3. **BRONI STRADELLA S.P.A.** risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del **COMUNE**.

ART. 19

ASSICURAZIONI

19.1. E' fatto obbligo a **BRONI STRADELLA S.P.A.** di provvedere, a propria cura e spese, e per tutta la durata del rapporto, alla stipula con primaria Compagnia Assicuratrice di polizza assicurativa a copertura dei rischi comunque connessi alla gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, per un massimale non inferiore a Euro 2.500.000=.

ART. 20

IMPOSTE E TASSE

20.1. Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previsti da leggi dello Stato e della Regione sui beni immobili e mobili del servizio di Igiene Urbana, sono di competenza e responsabilità di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, che pagherà per quanto dovuto, secondo le norme di legge vigenti.

SEZIONE VII: LIVELLI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 21

LIVELLO E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARTA DEI SERVIZI

21.1. La gestione tecnico-amministrativa del servizio avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale e dal Disciplinare Tecnico allegato, nonché, una volta predisposta, ed approvata anche dal **COMUNE**, dalla Carta dei Servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007.

21.2. **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a predisporre e/o ad integrare ed aggiornare la Carta dei Servizi ai sensi della L.R. 26/2003, nonché a procedere alla pubblicazione e diffusione in modo capillare.

21.3. Ogni successiva modificazione apportata alla Carta dei Servizi dovrà formare oggetto di comunicazione, ai fini dell'approvazione, al **COMUNE**.

21.4. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga in ogni caso:

- a) ad erogare il servizio in maniera diffusa sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente e degli standards generali espressi in termini qualitativi, quantitativi e temporali dalla Carta dei Servizi;
- b) ad adattare la qualità e la quantità delle prestazioni all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze dell'utenza connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque la soddisfazione dei fruitori del servizio;
- c) ad adattare e strutturare il servizio e le modalità di svolgimento secondo le particolari esigenze dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, ogniqualvolta se ne presentino le condizioni.
- d)

SEZIONE VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI

ART. 22

VIGILANZA E CONTROLLO

22.1. Il **COMUNE** eserciterà in ogni caso poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, nonché alle previsioni contrattuali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, segnalando a **BRONI STRADELLA S.P.A.** eventuali anomalie.

ART. 23

ORGANO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

23.1. Al fine di una proficua gestione del contratto le **PARTI** istituiscono presso la sede sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.** un Organo Tecnico di verifica e osservanza del presente contratto costituito dal Direttore Tecnico di **BRONI STRADELLA S.P.A.** e dal Responsabile Tecnico nominato dal **COMUNE**.

23.2. L'Organo Tecnico, oltre che nei casi previsti al precedente articolo 17, si riunisce ordinariamente su richiesta di una delle **Parti** in funzione della composizione amichevole tra

le **Parti** in caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto.

23.3. L'Organo Tecnico si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo nei casi di particolare complessità per la cui risoluzione il Comitato può indicare diverso termine comunque non superiore a 45 giorni.

ART. 24

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

24.1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le **PARTI** si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole avanti l'Organo Tecnico di cui al precedente articolo 23.

ART. 25

CONTROVERSIE

25.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le **PARTI** saranno di competenza del TRIBUNALE DI PAVIA.

SEZIONE IX: CLAUSOLE FINALI

ART. 26

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

26.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 27

RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

27.1. Le **PARTI** si danno atto che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 **BRONI STRADELLA S.P.A** dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

- ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti del **COMUNE** approvato con delibera di GC 8 DEL 31/1/2014..
- **BRONI STRADELLA S.P.A** ed il Responsabile..... che interviene per il **COMUNE** dichiarano l'insussistenza reciproca di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli, anche di lavoro o professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa.
- **LE PARTI** danno atto che il **COMUNE** ha trasmesso a **BRONI STRADELLA S.P.A** il codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera di GC n. 8 del 31/1/2014

ART. 28

SPESE

28.1. Le spese del presente contratto si convengono a carico di **BRONI STRADELLA S.P.A.**

28.2. Il contratto di servizio è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART.29

MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

29.1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso di urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto a seguenti recapiti:

- **BRONI STRADELLA S.p.A.** telefono 0385/246470 – 0385/43180, fax 0385/43108, mail info@bronistradellaspa.it;
- Comune di _____ telefono _____ fax _____
mail _____

29.2. Ogni variazione dei predetti riferimenti dovrà essere comunicata nel rispetto delle modalità fissate nel presente articolo.

Letto, approvato e sottoscritto..

ALLEGATI

- I. Disciplinare Tecnico dei servizi 2016;

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA**

Relazione sui

SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN HOUSE del COMUNE DI

SAN DAMIANO AL COLLE

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

(Rif, commi 20, 21 - ART. 34 DL. 179/2012 e s.m.i.)

PREMESSA

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221. *In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato, nel testo al momento vigente, prevedono quanto segue:*

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.

Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2014, n. 15 che recita:

comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014

Comma 2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Comma 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Comma 4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

La nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti oltre a quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società .

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono singolarmente e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 Dicembre 2005, n. 7345).

Il "servizio pubblico" può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

La nozione specifica di "servizio pubblico locale" a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel *Libro verde* su tali servizi del 21 maggio 2003), è considerata corrispondente a quella comunitaria di "servizio di interesse generale", ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I "servizi di interesse generale", forniti dietro retribuzione o meno, sono considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e sono soggetti quindi a specifici obblighi propri del pubblico servizio (Commissione Europea, *I servizi d'interesse generale in Europa* [COM (96)443]. Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico per cui la *ratio* degli obblighi di servizio pubblico va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (*universalità*), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (*parità*).

L'ente locale quindi ha il dovere di intervenire per garantire un servizio accessibile a tutti anche con le adeguate compensazioni economiche.

Per converso l'ente locale ha il dovere di imporre specifici obblighi di servizio pubblico che si possono individuare nelle misure volte direttamente a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio

interessato (*universalità*), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (*parità*), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. Da queste esigenze scaturisce il dovere reciproco tra le parti della stipulazione del contratto di servizio.

Per espressa previsione normativa gli enti locali devono procedere agli adempimenti di cui all'art. 34, commi 20 e 21 cit. ed all'art 13 del D.L.150/2013 e quindi alla verifica tecnico-economica della convenienza delle attuali e future gestioni e all'accertamento della conformità delle gestioni stesse al diritto comunitario.

Gli esiti di tale verifica e di tali accertamenti sono contenuti nella presente relazione che prende in esame l' affidamento in house dei servizi di igiene ambientale.

CAPITOLO 1

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Nel corso degli ultimi anni la normativa è stata oggetto di continue revisioni, è opportuno ricordare almeno quelle principali:

- il Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, ha abrogato l'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, che disciplinava i "servizi pubblici locali", con la conseguente immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, quindi l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti in questione con regole concorrenziali minime, stante l'interpretazione *n. 24/2011* della *Corte Costituzionale*.
- a seguito all'abrogazione referendaria, veniva emanato un primo provvedimento che, all'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ", racchiudeva la disciplina generale in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, del quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con sentenza *n. 199 del 20 luglio 2012*,
- il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 ha ulteriormente modificato la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza locale con l'art. 53, il cui comma 1, lett. b) è stato poi espressamente abrogato dall'art. 34, comma 17, D.L. n. 179 del 18/10/2012.

In virtù di quanto sopra illustrato oggi trovano diretta applicazione i principi dell'ordinamento comunitario e nello specifico gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- *fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*

- limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto - Art. 102 (ex art. 86).

"E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".

Oltre ai Principi fondamentali del Trattato C.E., in materia di concorrenza e mercato ai quali si deve ispirare e conformare tutta l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.

I medesimi "Principi" risultano recepiti nell'art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Peraltro lo stesso D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), all'art. 5 prevede dei casi di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi alle seguenti condizioni:

a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

c) *nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), oltre a sancire e a chiarire (art. 5) le condizioni necessarie affinché una concessione o un servizio pubblico, nei settori ordinari o speciali può essere affidato direttamente da un'amministrazione pubblica aggiudicatrice o

da un ente pubblico aggiudicatore ad una propria società in house e definire e consolidare (art. 192) il "Regime Speciale degli affidamenti in house", prevede (art. 192 comma 2) che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto della motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Il concetto di valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house introdotto dal citato art. 192 richiama le previsioni, già contenute nel precedente Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e confermate nel nuovo Codice (art. 97), riferite alla valutazione della congruità economica delle offerte (qualora anormalmente basse) presentate in sede di procedura di appalto espletata con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

L'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede infatti che la stazione appaltante esprima un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzazione dell'offerta finalizzato a determinare l'eventuale anomalia, a fronte della quale l'offerente è tenuto a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti riferite, (tra l'altro):

- l'economia dei servizi prestati;
- le soluzioni tecniche prescelte e le condizioni di cui dispone l'offerente per prestare i servizi e/o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori e/o dei servizi proposti dall'offerente.

Tale previsione è ripresa dall'art. 87 comma 2 del D.Lgs. 193/2006 che prevede, in caso di criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, che le stazioni appaltanti valutino la congruità delle offerte per individuare l'anomalia rispetto all'entità delle prestazioni richieste, onde evitare possibilità di non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

Quanto sopra è inoltre ribadito da numerosi pareri dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

La valutazione della congruità dell'offerta dei soggetti in house prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 non equivale quindi né comporta un'analisi competitiva dei prezzi mercato (che di fatto farebbe rientrare il regime di affidamento in house nelle procedure concorrenziali di affidamento ad evidenza pubblica), peraltro non correttamente espletabile in relazione al fatto che l'offerta dei soggetti in house dovrebbe già essere disponibile per poterne valutare la congruità, ma una puntuale valutazione dei costi esposti rispetto alle prestazioni richieste e l'accertamento della corretta imputazione dei costi del personale, delle forniture e dei servizi, onde evitare la possibilità che si configurino condizioni di disequilibrio economico nello svolgimento delle prestazioni richieste e il conseguente pericolo del non corretto svolgimento delle stesse.

POSSIBILITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Alla luce delle norme vigenti in materia risultano teoricamente applicabili le seguenti procedure di affidamento:

- gestione diretta con risorse interne;
- gestione CONSIP ai sensi art. 1 comma 1 DL 95/2012;
- conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (esternalizzazione);
- affidamento diretto a società partecipata secondo il modello "in house providing" alle condizioni sopra evidenziate.

Poiché la presente relazione riguarda i servizi di igiene ambientale che nel nostro territorio sono storicamente gestiti attraverso la partecipata Broni – Stradella S.p.A. , già "Consorzio per lo sviluppo del Comprensorio Broni Stradella", saranno approfonditi gli aspetti relativi all'affidamento in house providing.

Al momento gli affidamenti in house providing sono quelli assegnati direttamente ad una società controllata dall'Amministrazione affidante.

GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può essere ribadito che la ragione degli stessi sta nella esigenza di garantire l'equilibrio tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a pari condizioni di qualità, indipendentemente dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

La salvaguardia di queste esigenze rende ammissibili le eccezioni alle regole della concorrenza e del mercato nel rispetto del principio di proporzionalità.

Pertanto l'intervento dell'ente deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale confluiscono verso un medesimo scopo.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ PARTECIPATE

Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi quando esercita un'influenza

decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

CAPITOLO 2

BRONI-STRADELLA S.p.A.

Il Comune di San Damiano al Colle detiene una partecipazione nella Società Broni-Stradella S.p.A. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:

Soci Quote di
partecipazione

COMUNI SOCI	QUOTA SOCIETARIA	NUMERO AZIONI	%
ALAGNA	223,29	22.329	0,0052
ALBAREDO A.	12.045,70	1.204.570	0,2800
ALBUZZANO	158,35	15.835	0,0036
ARENA PO	84.316,79	8.431.679	1,9603
BARBIANELLO	47.113,71	4.711.371	1,0953
BASTIDA PANCARANA	223,29	22.329	0,0052
BELGIOIOSO	446,58	44.658	0,0104
BOSNASCO	36.137,55	3.613.755	0,8402
BRESSANA BOTTARONE	1.116,44	111.644	0,0260
BRONI	493.879,34	49.387.934	11,4821
CALVIGNANO	160,10	16.010	0,0037
CAMPOSPINOSO	36.137,54	3.613.754	0,8402
CANEVINO	12.045,70	1.204.570	0,2800

CANNETO PAVESE	72.274,88	7.227.488	1,6803
CASANOVA LONATI	24.091,62	2.409.162	0,5601
CASTANA	48.183,48	4.818.348	1,1203
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	223,29	22.329	0,0052
CHIGNOLO PO	446,58	44.658	0,0104
CIGOGNOLA	72.274,88	7.227.488	1,6803
COPIANO	84,12	8.412	0,0020
CORTEOLONA	223,29	22.329	0,0052
CORVINO SAN QUIRICO	223,29	22.329	0,0052
FORTUNAGO	223,29	22.329	0,0052
GARLASCO	1.339,73	133.973	0,0311
GENZONE	686,76	68.676	0,0160
GOLFERENZO	24.091,62	2.409.162	0,5601
INVERNO E MONTELEONE	63,93	6.393	0,0015
LINAROLO	223,29	22.329	0,0052
LIRIO	12.045,70	1.204.570	0,2800
MAGHERNO	78,44	7.844	0,0019
MEZZANINO	72.274,88	7.227.488	1,6803
MONTALTO PAVESE	1.067,32	106.732	0,0248
MONTECALVO VERSIGGIA	36.137,54	3.613.754	0,8402
MONTESCANO	24.091,62	2.409.162	0,5601
MONTICELLI PAVESE	223,29	22.329	0,0052
MONTU' BECCARIA	96.366,73	9.636.673	2,2404
MORNICO LOSANA	800,49	80.049	0,0186
MORTARA	223,29	22.329	0,0052
PIETRA DE' GIORGI	48.183,48	4.818.348	1,1203

PINAROLO PO	6.681,88	668.188	0,1553
PORTALBERA	58.892,12	5.889.212	1,3692
REA	1.006,51	100.651	0,0234
REDAVALLE	60.229,40	6.022.940	1,4003
ROBECCO PAVESE	591,27	59.127	0,0137
ROCCA DE' GIORGI	12.045,70	1.204.570	0,2800
ROVESCALA	48.183,48	4.818.348	1,1202
RUINO	1.116,44	111.644	0,0260
SAN CIPRIANO PO	24.091,62	2.409.162	0,5601
S. DAMIANO AL C.	48.183,48	4.818.348	1,1203
SAN ZENONE	223,29	22.329	0,0052
SANTA CRISTINA E BISSONE	223,29	22.329	0,0052
SANTA GIULETTA	1.761,07	176.107	0,0409
SANTA MARIA DELLA VERSA	132.504,05	13.250.405	3,0806
SPESSA	534,77	53.477	0,0124
STRADELLA	542.063,05	54.206.305	12,6023
TORRE D'ARESE	45,15	4.515	0,0011
TORREVECCHIA PIA	1.205,75	120.575	0,0280
TORRICELLA VERZATE	835,77	83.577	0,0194
TROMELLO	1.563,01	156.301	0,0363
VERRUA PO	1.317,36	131.736	0,0306
VILLANTERIO	150,20	15.020	0,0034
VISTARINO	72,77	7.277	0,0017
VOLPARA	12.045,70	1.204.570	0,2800
SAN DAMIANO AL COLLE	24.091,62	2.409.162	0,5601
TOTALE	2.239.809,96	223.980.996	52,0730

UNIONE CAMPOSPINOSO – ALBAREDO	2.232,88	223.288	0,0519
UNIONE PRIMA COLLINA	1.116,44	111.644	0,0260
UNIONE ZERBO – COSTA DE’ NOBILI	223,29	22.329	0,0052
TOTALE	3.572,61	357.261	0,0831

ASM SPA PAVIA	232.643,46	23.264.346	5,4087
ASM SPA VOGHERA	33.493,16	3.349.316	0,7787
AS MORTARA	223,29	22.329	0,0052
TOTALE	266.359,91	26.635.991	6,1926

58,3487

AZIONI PROPRIE

BRONI-STRADELLA SPA (ex Cogespi)	1.474.043,55	147.404.355	34,2698
BRONI-STRADELLA SPA (ex soci privati minori)	317.501,92	31.750.192	7,3815
TOTALE	1.791.545,47	179.154.547	41,6513

41,6513

TOTALE QUOTE PUBBLICHE	4.301.287,95	430.128.795	100,0000
-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------

Broni-Stradella S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:

Aquaplanet

Broni-Stradella Gas S.r.l.

Banca di Credito Cooperativo Centropadana

Asconfidi

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' IN TOTALMENTE PUBBLICA

Già nel 2014 Broni - Stradella S.p.A. ha avviato il processo di "sprivatizzazione" della Società al fine di rendersi totalmente pubblica onde poter ottenere dai Comuni soci l'affidamento dei servizi pubblici locali in house providing. E' stato un processo di non poco conto dovendo trovare un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e quello dei privati, che nella S.p.A. mista rappresentavano il 42%. Il 2015 è stato decisivo con le Assemblee della Società, ordinaria e straordinaria, che hanno sancito, a fine anno, il cambiamento dello "status" societario. Gli atti finali, che riguardavano la messa in liquidazione degli ultimi soci minori, circa il 7% del capitale sociale, si sono conclusi nei primi mesi del 2016. La trasformazione comporta che Broni - Stradella S.p.A. modifichi le modalità tecniche amministrative e gestionali per l'espletamento dei servizi rispettando quelle norme dettate dalla finanza pubblica alle quali fino ad oggi Broni - Stradella S.p.A. non era soggetta.

Inoltre con l'approvazione del nuovo Statuto è stato previsto l'istituto del controllo analogo da parte di ogni singolo Comune. Il Comitato è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e che si conformi ai principi e ai presupposti dal modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli enti locali soci. Tali cambiamenti inducono la Società, attraverso i suoi uffici sia tecnici che amministrativi a operare per generare benefici economici ed industriali in virtù di sinergie ed economie di scala scaturenti da una più viva e pratica collaborazione tra tutti i soci pubblici, siano essi Comuni, Unioni, ASM. I risultati si vedranno nei prossimi anni ma già nel 2015 il Bilancio è chiuso con un utile, al netto delle imposte, di €. 211.508,00, significativamente migliore rispetto gli anni precedenti seppur nella difficoltà di coniugare le poche risorse finanziarie con l'erogazione di servizi pubblici locali soddisfacenti al fabbisogno della collettività.

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI BRONI-STRADELLA SPA

Una società a partecipazione pubblica si configura come impresa pubblica, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera t) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quando svolge, ai sensi dell'art. 2082 cod.civ., attività di impresa. A tal riguardo, si deve osservare che è "essenziale all'attività di impresa, quand'anche pubblica, che lo svolgimento della stessa comporti, almeno tendenzialmente, che i costi di produzione siano compensati dalla cessione dei beni e dei servizi prodotti, il che rappresenta il contenuto minimo dell'economicità che deve caratterizzare l'impresa" (Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 122). In altri termini, una società è impresa pubblica quando svolge la propria attività con "metodo economico" e ciò "implica che la stessa debba almeno garantire la copertura dei costi con i ricavi e che l'imprenditore assuma il rischio conseguente all'iniziativa intrapresa" (Cons.Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574). Si allega scheda di Bilancio al 31/12/2015 approvato dal C.d.A. della Società in data 9 maggio 2016.

L'art. 3, comma 1, lettera t) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, peraltro, definisce quale debba essere l'influenza dominante dell' Amministrazione aggiudicatrice sull' impresa perché possa essere definita "pubblica".

LE RAGIONI DEL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE A BRONI-STRADELLA SPA

Grazie alle modifiche strutturali avviate negli ultimi mesi, la società è ormai nelle condizioni di legittimare pienamente gli affidamenti in house providing in quanto:

- la società è interamente in mano pubblica;

- sono garantite le regole e gli strumenti per il controllo analogo;
- l'attività prevalente dell'impresa è rivolta ai Comuni soci.

Tali elementi, in buona sostanza, consentono di coniugare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e competitività dei servizi erogati con l'interesse pubblico ad esercitare un controllo stringente sull'organizzazione degli stessi mezzi di produzione dei servizi che all'Ente Locale assicura un controllo sul soggetto erogatore non differente da quello esercitato nei confronti dei propri servizi.

Ciò consente, in primo luogo, un'influenza diretta sull'organizzazione del servizio e sulla stessa struttura che lo eroga, permettendo all'Ente Locale di modulare discrezionalmente l'atteggiarsi del servizio stesso in funzione delle esigenze, tempo per tempo esistenti, della collettività locale.

Tale risultato non sarebbe conseguibile mediante l'affidamento di una concessione a terzi, giacché si tratterebbe pur sempre di un rapporto contrattuale tra figure distinte, che implica - necessariamente - una maggiore rigidità nei rapporti. Ulteriori elementi che giustificano l'affidamento in house sono legati a fattori di ordine economico-finanziario e in particolare:

- La continuità: la possibilità di preservare gli attuali affidamenti in essere è coerente sia con le strategie di gestione future di Broni-Stradella S.p.A. sia con i programmi di implementazione dei servizi ambientali da parte dell'Ente locale.
- La specializzazione: il mantenimento in capo a Broni-Stradella S.p.A. dei servizi assegnati consente di avere un unico interlocutore attraverso l'unitarietà della struttura organizzativa, la complementarietà dei ruoli e delle professionalità, integrazione dei processi orientati alla crescita di qualità, efficienza e razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi medesimi.
- La razionalizzazione dei costi: la conservazione in capo a Broni-Stradella S.p.A. della titolarità dei servizi gestiti crea altresì i presupposti per assicurare una ragionevole consistenza di introiti e genera, di conseguenza, le condizioni indispensabili per sviluppare economie e sinergie utili alla riduzione strutturale dei costi di gestione. Fattore che permette il mantenimento di tali costi peraltro, costantemente monitorati, mantenuti in ragione equa, è anche la posizione strategica delle strutture tecniche operative (piazzole ecologiche di Broni e di Stradella sede dei mezzi operativi a Stradella) baricentrica rispetto al territorio servito (est Oltrepo e Basso Pavese massima distanza km 15) che risulta vantaggiosa anche per gli Enti locali soci che confluiscono direttamente sulle piazzole materiali provenienti dal loro territorio e anche per i cittadini che conferiscono direttamente verde e rifiuti ingombranti gratuitamente. Significativa è pure la conoscenza da parte della Società del territorio ove viene effettuato il servizio, in particolare dai tecnici e dagli operatori che, nel corso degli anni hanno tessuto rapporti diretti con le Amministrazioni Comunali soddisfacendo richieste e bisogni.
- La valorizzazione dei progetti: la creazione di servizi societari a disposizione dei Comuni in ordine ai servizi generali nonché sinergie organizzative tra i Comuni soci per l'espletamento dei servizi pubblici locali.

CAPITOLO 3

SERVIZI IN AFFIDAMENTO A BRONI-STRADELLA SPA

Gli affidamenti a Broni-Stradella S.p.A. ovvero a società dallo stesso partecipate sono

differenziabili in due macro-tipologie:

- Gli affidamenti di servizi con privativa industriale

Trattasi dei servizi per i quali contestualmente all'affidamento sono stati riconosciuti al gestore diritti di esclusiva sul territorio comunale.

- Senza privativa industriale

Si tratta di servizi pubblici che l'Ente Locale, per motivi afferenti alla soddisfazione degli interessi della collettività di riferimento, ha ritenuto di assumere direttamente, mediante autoproduzione, ma che non escludono l'effettuazione - a fronte di concessione o autorizzazione amministrativa - dell'espletamento delle medesime attività da parte di terzi sul territorio comunale.

SERVIZI CON PRIVATIVA INDUSTRIALE

1. IGIENE pubblica - servizi di raccolta dei rifiuti.

IGIENE URBANA: Servizio di Raccolta Rifiuti

Il comune di San Damiano al Colle, insieme agli altri comuni soci, ha provveduto in seno all'Assemblea Generale dei Soci alla progressiva configurazione secondo il modello in house providing.

Gli obiettivi principali perseguiti dal D. Lgs. n° 152/2006 (Testo unico dell'Ambiente) sono il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine esso ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento del rifiuto ma l'intero processo di gestione dei rifiuti.

L'art. 3 bis del decreto legge n° 138/2011, convertito in Legge n° 148/2011, e le discipline di settore (che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D. Lgs 152/2006 e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale") dispongono la gestione dei servizi per Ambiti Ottimali.

Peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs n° 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento - in esclusiva - del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici regionali e provinciali.

In tale contesto, anche alla luce delle recenti normative introdotte dal Governo in materia di gestione associata delle funzioni comunali, in Lombardia l'aggregazione di più soggetti (ai menzionati fini di maggiore economicità ed efficienza del servizio) è comunque realizzabile mediante l'autonoma iniziativa degli Enti Locali .

Struttura economica del servizio: ricavi e costi unitari

I ricavi relativi al servizio svolto derivano essenzialmente dai corrispettivi provenienti dal rapporto che la Società ha con il Comune, che a sua volta si assicura le risorse necessarie mediante la riscossione della TARI quale tributo istituito a copertura del servizio di igiene urbana quindi dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Conclusioni: proposta di nuovo contratto di servizio con Broni – Stradella S.p.A.

Considerato che:

- La Broni – Stradella S.p.A ha le caratteristiche che ai sensi della normativa europea e statale vigente permettono l'affidamento "in house" di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il Comune di Stradella, in caso di mancato conferimento dei servizi di igiene ambientale a Broni – Stradella S.p.A, dovrebbe comunque sostenere oneri e costi "fissi" per il funzionamento della società;
- i costi del servizio sono comparabili e competitivi con quelli di mercato a parità di condizioni del bacino servito;
- l'attuale dotazione di personale interno del Comune non consente una gestione interna del servizio in oggetto;
- Broni – Stradella S.p.A, nel corso degli anni, ha dato prova di efficienza avendo sempre fornito i servizi di igiene ambientale senza interruzioni e ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001/2004 in materia di gestione ambientale la Certificazione BS OHSAS 18001/2007 in materia di sicurezza sul lavoro e la certificazione UNI EN ISO 9001/2008 sulla qualità;
- ad oggi non sono attuabili le previsioni dell'art. 34, comma 23, del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito con L. n. 221/2012) in merito all'affidamento dei servizi pubblici locali agli ATO, non essendo gli stessi costituiti in Regione Lombardia;

Tutto ciò premesso si ritiene la soluzione dell'affidamento c.d. "in house" alla soc. Broni – Stradella S.p.A, dei servizi di igiene ambientale, per le tipologie sopra già specificate, idonea a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio.

Ad ogni buon conto sono riportati i valori di comparazione dei costi in realtà confrontabili con quella locale nell' ALLEGATO 1

CONTENUTI DEL NUOVO CONTRATTO

Il Contratto di Servizio che disciplinerà i reciproci impegni di Broni – Stradella S.p.A, e del Comune nonché le prestazioni ricorrenti che Broni – Stradella S.p.A, sarà tenuta a prestare a favore del Comune si rifarà nei contenuti minimi ai contenuti del rapporto già in essere.

Il servizio avrà per oggetto i servizi di igiene ambientale svolti dalla medesima Broni – Stradella S.p.A, in base all'oggetto del proprio Statuto sociale.

Il Contratto avrà una durata fino al 31/12/2031.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione:
del Consiglio Comunale

n. 25 del 29.12.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO A BRONI-STRADELLA SPA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.”
PROVVEDIMENTI RELATIVI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Finanziario**
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Umberto Fazio/Mercadante)



Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile dei servizi : Edilizia Privata – Lavori pubblici-**
esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Umberto Fazio Mercadante)



Delibera C.C. n.25 del 29.12.2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Cesarino Giuliano

Il Segretario Comunale
F.to Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13 GEN. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle 13 GEN. 2017

Il Segretario comunale
F.to Umberto Fazia Mercadante

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

San Damiano al Colle 13 GEN. 2017



Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

San Damiano al Colle _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto Fazia Mercadante)